

FISCALFOCUS

Direttore: *Antonio Gigliotti*



Quaderno

Autodichiarazione Aiuti di Stato

Comunicazione Aiuti di Stato Covid-19

A cura di Sandra Pennacini

Sommario

Comunicazione Aiuti di Stato Covid-19	1
1. Premessa	3
2. Condizioni e soglie aiuti Covid- 19	5
2.1 TF Sezione 3.1 e 3.12	5
2.2 L'impresa unica	6
2.3 Sezioni 3.1 e 3.12: requisiti e limiti diversi	8
2.4 Sezione 3.1	8
2.5 Dimensione d'impresa	10
2.6 Sezione 3.12	11
3. L'autodichiarazione relativa alla sezione 3.1	14
4. L'autodichiarazione relativa alla sezione 3.12	17
5. Compilazione quadro A.....	20
5.1 DL Rilancio n.34/2020	21
5.2 DL Agosto n.104/2020.....	26
5.3 DL Ristori n.137/2020.....	26
5.4 Legge di Bilancio 2021 n.178/2020.....	30
5.5 DL Sostegni n.41/2021	31
5.6 Approfondimento definizione agevolata avvisi bonari.....	34
5.7 DL Sostegni bis n. 73/2021	35
5.8 Altri aiuti	37
6. Superamento soglie – autodichiarazione	39
6.1 Quadro Superamento limiti Sezione 3.1	40
6.2 Quadro Superamento limiti Sezione 3.12.....	44
7. Quadro D - Aiuti allocati nelle sez. 3.1 e sez. 3.12 e aiuti da riversare	45
7.1 Quadro D – Il caso dell'aiuto "suddiviso" tra sezione 3.1 e sezione 3.12.....	45
8. Schema di sintesi	47
9. Esempi di compilazione	50

1. Premessa

La “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” trae il suo fondamento nel cd. decreto Sostegni, D.L. 41/2021, art. 1.



Il comma 13 del summenzionato articolo 1 del D.L. 41/2021 prevede che: *“Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le **condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:***

- a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
- b) articolo 28 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
- c) articolo 78, comma 1, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020;
- d) articolo 78, comma 3, del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
- e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del DL n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020;
- f) articoli 2 e 2-bis del DL n. 172/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2021;
- g) articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020;
- h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
- h-bis) articoli 1 e 4 del DL n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

Il successivo comma 14 prevede che *“gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della **Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente”***.

Formulazione simile al comma 15: *“per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della **Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea** rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. **A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12”**.*

Per finire, il **comma 16**: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della **verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea**. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea”*.

In sintesi, gli aiuti “Covid-19” sono stati riconosciuti nell’ambito del quadro normativo concordato in sede europea, a sua volta scisso in due “Sezioni” che, come vedremo meglio nel seguito, prevedono condizioni di accesso e soglie massime di aiuto differenziate.

I contribuenti che hanno ottenuto aiuti sono ora chiamati ad autocertificare di averne goduto nel rispetto di tutte le condizioni previste [stabilite dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 (cd. Temporary Framework)], e di non aver ricevuto aiuti in esubero rispetto ai massimali concordati in sede europea. Laddove i massimali siano stati superati, vi è obbligo di restituzione dell'eccedenza, maggiorata di interessi.



OSSERVA - In attuazione a quanto previsto dal **decreto Sostegni, l'11 dicembre 2021** è stato emanato un **decreto MEF, pubblicato in GU nr. 15 del 20 gennaio 2022**; tale decreto ha stabilito, all'articolo 3, che i soggetti beneficiari degli aiuti elencati all'articolo 1 del decreto stesso - ovvero gli aiuti di Stato riconosciuti in ragione dell'emergenza Covid-19 nell'ambito del quadro temporaneo, cd. "aiuti ombrello" - **sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, nella quale viene attestato che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, oppure che tali limiti sono stati superati, e pertanto vi sono somme da restituire. Il successivo **articolo 4 del decreto MEF**, infatti, disciplina le ipotesi di superamento e le modalità di restituzione volontaria.



2022.

Infine, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 143438/2022 del 27 aprile 2022** è stato definito il contenuto dell'autodichiarazione, che dovrà essere trasmessa tramite i canali web dell'Agenzia delle Entrate, o tramite desktop telematico, **entro il 30 giugno**

Effettuato il doveroso richiamo al quadro normativo, passiamo alla sostanza, cercando di individuare nella maniera più semplice possibile chi è tenuto a presentare l'autocertificazione, quali controlli debbono essere effettuati per la verifica del rispetto delle soglie di aiuti ricevuti, e quale funzione assolvono i vari quadri dei quali si compone la comunicazione, quadri che, come vedremo, non sempre sono tutti soggetti a compilazione.

2. Condizioni e soglie aiuti Covid- 19

Come si è visto in premessa, la funzione della autodichiarazione da trasmettere entro il 30 giugno 2022 è quella di autocertificare il rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** degli aiuti di Stato Covid-19 riconosciuti nell’ambito del Temporary Framework, ovvero dell’*accordo quadro* assunto in sede europea che ha definito:

- ➔ **quali contribuenti potevano ottenere gli aiuti;**
- ➔ **a quali condizioni;**
- ➔ **entro quali limiti.**

Concretamente, il Temporary Framework ha individuato due differenti “scenari” nell’ambito dei quali gli aiuti potevano essere concessi.

Tali “scenari” sono quelli definiti dalla Sezione 3.1 e dalla Sezione 3.12.

2.1 TF Sezione 3.1 e 3.12



Quali sono le differenze tra sezione 3.1 e Sezione 3.12?


La questione si può riassumere in questi termini: per avere diritto agli aiuti di cui alla **sezione 3.1** sono richieste **condizioni meno stringenti** e, a fronte di ciò, vengono concessi **minori aiuti**; viceversa, l’aver diritto ad accedere agli aiuti in ragione della **Sezione 3.12** richiede il rispetto di **vincoli più stringenti** ma, di per contro, **le soglie di aiuto sono decisamente superiori**.

Prima di affrontare nel dettaglio condizioni e soglie, occorre prestare attenzione al fatto che, quando si parla di “aiuti Covid-19” rientranti nel perimetro del TF (Temporary Framework) occorre tenere conto:

- ➔ Di tutti gli aiuti “covid-19” ottenuti sin dall’inizio della pandemia;
- ➔ Del fatto che in caso di “impresa unica” le soglie sono da considerarsi con riferimento a tale impresa unica, e non singolarmente per contribuente.

2.2 L'impresa unica

Come si è detto, le soglie sono da considerarsi per "impresa unica".



Ai sensi delle normative europee, si considerano "impresa unica" l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



RICORDA! Le imprese tra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Esempio



Ipotizziamo che l'impresa A e l'impresa B, che operano in "altri settori" (concetto rilevante ai fini delle soglie, che andremo ad approfondire nel seguito), siano da considerarsi "impresa unica" secondo la definizione sopra riportata.

Supponiamo altresì che l'impresa A e l'impresa B abbiano avuto esclusivamente accesso ad aiuti rientranti nella Sezione 3.1.

- l'impresa A** → dovrà elencare nel Quadro A solo gli aiuti da essa direttamente goduti, senza considerare quelli dei quali ha beneficiato l'impresa B.
- l'impresa B** → dovrà indicare nel Quadro A solo gli aiuti dei quali ha beneficiato direttamente, senza indicare quelli ottenuti dall'impresa A.

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK												
SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020											
	Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"		PERIODO AMMISSIBILE								Settore Codice attività	
	Ses. 3.1	Ses. 3.12	Data inizio			Data fine						
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6



ATTENZIONE! - Tuttavia, in sede di autocertificazione, sia l'impresa A che l'impresa B dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità, che nel monitorare la soglia massima di aiuti fruibili (nel nostro esempio, 1,8 milioni di euro, visto che si tratta di "altri settori") le stesse hanno tenuto conto sia degli aiuti ottenuti da A che di quelli ottenuti da B, in sommatoria, e ciò poiché si tratta di impresa unica.

Trasposto nella compilazione del modello, questa situazione fa sì che sia A che B dovranno compilare l'autocertificazione relativa alla sezione 3.1 (poiché, come si è detto, si ipotizza che non abbiano utilizzato le maggiori soglie della sezione 3.12), **barrando la casella F), nella quale si evidenzia la presenza di "impresa unica":**



NOTA BENE - La casella F) dell'autodichiarazione relativa alla sezione 3.1 deve essere barrata solo in caso di impresa unica.

F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.



NOTA BENE - Allo stesso modo, i soggetti che si siano avvalsi della sezione 3.12 barreranno la casella M) solo in caso di impresa unica.

M) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

Inoltre, in presenza di "impresa unica" (sia che si tratti di sezione 3.1, sia che si tratti di sezione 3.12, o di entrambe), **si rende obbligatorio compilare il quadro B.**



RICORDA! - Il quadro B deve essere compilato solo in caso di impresa unica, ovvero solo se è stata barrata la casella F) dell'autodichiarazione sezione 3.1, oppure la casella M) dell'autodichiarazione sezione 3.12.

l'impresa A	→	indicherà il codice fiscale di B
l'impresa B	→	indicherà il codice fiscale di A

In tal modo sarà evidenziata la composizione dell'impresa unica.

Posto che nel nostro esempio si è ipotizzato l'accesso ad aiuti rientranti nella sola Sezione 3.1, "altri settori", il cui limite massimo di aiuti è pari a 1,8 milioni di euro, nella compilazione dell'autocertificazione sia A che B dovranno segnalare di **non aver superato le soglie** solo se la **somma degli aiuti ottenuti da A e B non supera tale ammontare.**



ATTENZIONE! - Vi è tuttavia un altro aspetto del quale tenere conto: i massimali sono variati nel tempo; pertanto, in sede di autocertificazione, occorre evidenziare distintamente per periodo se i limiti sono stati rispettati o meno.

Per meglio comprendere il tutto è quindi necessario entrare nel dettaglio delle **condizioni di accesso agli aiuti, distintamente per sezione 3.1 e 3.12**, e approfondire altresì **come gli ammontari massimi di aiuto fruibili sono variati nel tempo**.

2.3 Sezioni 3.1 e 3.12: requisiti e limiti diversi

Nell'introdurre al modello di autodichiarazione degli aiuti Covid-19 si è già evidenziato in precedenza che nel computare le soglie occorre tenere conto dell'insieme dei soggetti appartenenti all'impresa unica, se esistente.

Ogni qualvolta ci si riferisce al "tetto massimo di aiuti" ci si riferisce pertanto all'ammontare massimo di aiuti che possono essere stati legittimamente concessi o al singolo contribuente (in assenza di impresa unica), o complessivamente a tutti i contribuenti che fanno parte della medesima impresa unica.

Come si è già accennato, inoltre, i requisiti ed i limiti di aiuto previsti per la sezione 3.1 e la sezione 3.12 sono diversi, più "blandi" nel primo caso (che è poi quello che interessa la stragrande maggioranza dei contribuenti), più restrittivi nel secondo caso, ma con soglie di aiuto più ampie.

2.4 Sezione 3.1

Il Temporary Framework ha previsto i seguenti requisiti di accesso agli aiuti concessi in ragione della Sezione 3.1:




L'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.



L'impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

Per impresa "già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019" si intende:



ATTENZIONE! Con una modifica alla Comunicazione UE del 19 marzo 2020 apportata in data 29 giugno 2020, è stato stabilito che **sono comunque ammesse agli aiuti tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se rientranti nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019**, purché:

- ✗ non si tratti di imprese soggette a procedura concorsuale per insolvenza, ai sensi dei rispettivi diritti nazionali;
- ✗ non si tratti di soggetti che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e che non abbiano rimborsato tali aiuti, oppure aiuti per la ristrutturazione e che siano ancora oggetto di piano di ristrutturazione.

Quanto ai **limiti** previsti per gli aiuti rientranti nella sezione 3.1:

1 Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:	
100.000 euro	→ settore agricolo
120.000 euro	→ settore della pesca e acquacoltura
800.000 euro	→ settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura

2 Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:

225.000 euro	→	settore agricolo
270.000 euro	→	settore della pesca e acquacoltura
1.800.000 euro	→	settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura

2.5 Dimensione d'impresa

Alla luce di quanto sovra esposto in ordine alla "situazione di crisi alla data del 31 dicembre 2019", la dimensione dell'impresa è una variabile d'importanza essenziale, posto che le **micro** e le **piccole imprese** accedono legittimamente agli aiuti Covid-19 **anche se già in crisi alla data del 31 dicembre 2019** (salvo procedura concorsuale per insolvenza o aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione).

Le norme europee definiscono la dimensione d'impresa come segue:

Microimpresa	Unità lavorative	inferiore a 10
	Fatturato – bilancio annuo	uguale o inferiore a 2 milioni di euro
Piccola impresa	Unità lavorative	Meno di 50
	Fatturato – bilancio annuo	non superiore ai 10 milioni di euro
Media impresa	Unità lavorative	Massimo 250
	Fatturato	inferiore o uguale a 50 milioni di euro
	Bilancio annuo	non superiore ai 43 milioni di euro
Grande impresa	Unità lavorative	più di 250
	Fatturato	superiore 50 milioni di euro
	Bilancio annuo	Uguale o superiore superiore ai 43 milioni di euro



NOTA BENE - La dimensione dell'impresa deve essere specificata in sede di autodichiarazione, nel frontespizio, utilizzando la seguente codifica:

1. micro impresa
2. piccola impresa
3. media impresa
4. grande impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata

2.6 Sezione 3.12

Se le soglie previste per la sezione 3.1 non risultano sufficientemente capienti ad accogliere tutti gli aiuti Covid-19 cui l'impresa ha diritto, è possibile ricorrere alla Sezione 3.12, **a condizione che siano rispettate le più stringenti condizioni di accesso.**

Tale sezione 3.12 prevede soglie massime di aiuti decisamente più elevati rispetto alla sezione 3.1:

€ 3.000.000	→	per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
€ 10.000.000	→	per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021.

A fronte di somme di aiuto più consistenti, come si è detto, è previsto il rispetto di condizioni più stringenti, che il TF definisce come di seguito esposto.

Innanzitutto, devono essere rispettati i medesimi requisiti previsti per la sezione 3.1 che brevemente si richiamano:

- ➔ **L'impresa non deve risultare già in stato in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, (con deroga a favore delle micro e piccole imprese)**
- ➔ **L'impresa non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).**

A questi requisiti si aggiungono requisiti specifici per la sezione 3.12:

➔ Gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31 dicembre 2021 coprono i **costi fissi scoperti**, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto "periodo ammissibile").

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo.

Nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un **calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019**.

L'intensità di aiuto non supera il **70% dei costi fissi non coperti** oppure, **per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti**.

L'impresa è a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali.

Con riferimento all'accesso agli aiuti in forza della sezione 3.12, uno degli aspetti più delicati è quello del **calcolo dei costi fissi non coperti** (sezione 3.12 del Temporary Framework)

Per effettuare questo conteggio le istruzioni all'autodichiarazione forniscono uno schema di lavoro:

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
Totale	,00
Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

Inoltre, deve essere verificato il **calcolo del rispetto dei costi fissi non coperti** di cui alla sezione 3.12:

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b. Aiuti potenziali ² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c. Aiuti ricevuti ³	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.



ATTENZIONE! Potrebbe accadere che il rispetto di queste condizioni si sia verificato **solo per un determinato periodo di tempo**. Per tale ragione, nella compilazione dell'elenco A degli aiuti è necessario, **solo se viene barrata la casella 3.12**, ad indicare che tale aiuto è stato ottenuto nell'ambito di tale sezione, **indicare il lasso di tempo in cui tutte le condizioni sono state rispettate** (se non si indica nulla, significa che le condizioni sono state rispettate per l'intero periodo di concessione degli aiuti Covid-19).



NOTA BENE - Il "periodo ammissibile" è pertanto da compilarsi **solo se si rende necessario fare ricorso alla sezione 3.12, e non deve essere compilato nel caso in cui gli aiuti siano stati fruiti solo nell'ambito della sezione 3.1**

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020		PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine				
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		

3. L'autodichiarazione relativa alla sezione 3.1

La sezione 3.1 del TF è quella alla quale con maggiore facilità i contribuenti hanno avuto accesso.



NOTA BENE - Se gli aiuti ottenuti non hanno superato le soglie previste per la Sezione 3.1, **sarà solo l'autodichiarazione relativa a tale sezione a dover essere compilata.**

L'autodichiarazione prevede di dover rilasciare alcune dichiarazioni obbligatorie, altre dovute solo se ricorre il caso.

Andiamo ad esaminare, rigo per rigo, il contenuto della dichiarazione da rendere nel caso di aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1:

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

Prima di tutto, al fine di rendere una autodichiarazione corretta, è necessario:

- 1 Riepilogare tutti gli aiuti ottenuti
- 2 Totalizzare l'ammontare di tali aiuti e, ai fini della verifica delle soglie, tenere conto anche degli aiuti ottenuti dagli altri appartenenti all'impresa unica, se sussiste questa fattispecie
- 3 Distinguere gli aiuti per data, rispettando le diverse "fasce" previste a seguito dell'aumento delle soglie

La prima parte dell'autodichiarazione riguarda gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 e fino al 27 gennaio 2021 e deve essere compilata solo se in tale periodo si è fruito di aiuti.

Nell'ambito della **lettera A)**, relativa al periodo **01/03/2020 – 27/01/2021** sono previste due caselle:

Casella 1	per attestare che in tale periodo sono stati ottenuti aiuti, e che tali aiuti non hanno superato le soglie previste per tale periodo, come già approfondito nella seconda parte della trattazione e evidenziato direttamente nella modulistica
Casella 2	per attestare che in tale periodo sono stati ottenuti aiuti, per un ammontare superiore alle soglie . In questo caso, dovrà essere compilato il quadro specifico destinato ad indicare il superamento dei limiti, con compilazione degli ammontari da restituire.

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

A seguire, **identificato con la lettera B)**, viene presentata la medesima situazione ma con riferimento ad un diverso periodo di tempo, **28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022**.

Anche in questo caso, occorre innanzi tutto verificare se si sono ottenuti aiuti in tale lasso di tempo, e barrare:

la casella 1)	→	se tali aiuti non hanno superato i limiti, aumentati dal 28 gennaio 2021,
la casella 2)	→	in caso di superamento (nel qual caso dovrà poi essere compilato l'apposito quadro destinato ad indicare il superamento dei limiti, con compilazione degli ammontari da restituire).

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

A seguire sono previste alcune dichiarazioni **che non sono “selezionabili” in quanto costituiscono condizioni essenziali per l’accesso agli aiuti**. Viene semplicemente richiesto di autocertificare che tali condizioni essenziali sono state effettivamente rispettate:

- C) che l’impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- E) che non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per finire, il campo dedicato all’impresa unica, **che deve essere barrata solo in presenza di tale impresa unica**; se compilato, si dovrà anche fornire i codici fiscali degli altri appartenenti all’impresa unica, compilando il Quadro B:

- F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

4. L'autodichiarazione relativa alla sezione 3.12

Se il contribuente ha goduto di aiuti Covid-19 in forza della sezione 3.12 (o anche in forza della Sezione 3.1), dovrà essere compilata la relativa autodichiarazione.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.12
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.



ATTENZIONE! Si ribadisce che se non ci si è avvalsi delle maggiori soglie previste dalla sezione 3.12, la relativa autocertificazione **non deve essere compilata**.

Anche nel caso della sezione 3.12 la relativa autodichiarazione è da rendersi tenendo conto del lasso di tempo nel quale sono stati concessi gli aiuti, precisando se i limiti sono stati rispettati, oppure superati, nel qual caso si dovrà compilare anche il quadro dedicato al superamento delle soglie.

Innanzitutto, è obbligatorio autocertificare di trovarsi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12, e che si intende di usufruire di aiuti nell'ambito di tale sezione:

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".

A seguire, il primo lasso di tempo da monitorare ai fini della Sezione 3.12 è quello che va dal **13 ottobre 2020 fino al 27 gennaio 2021**, con un tetto di aiuti massimo di 3 milioni di euro:

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Il secondo lasso di tempo è quello che va dal **28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022**, con un tetto di aiuti massimo di 10 milioni di euro:

C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

A seguire, una lunga serie di dichiarazioni **obbligatorie**, che riflettono le condizioni di accesso essenziali alla Sezione 3.12:

- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.

- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

Per finire, il campo dedicato all'impresa unica, **che deve essere barrata solo in presenza di tale impresa unica** (si veda il paragrafo dedicato); se compilato, si dovrà anche fornire i codici fiscali degli altri appartenenti all'impresa unica, compilando il Quadro B:

- M) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

5. Compilazione quadro A

Sia che venga resa autodichiarazione relativa alla sola sezione 3.1, oppure alla sola sezione 3.12, o per entrambe, tali autodichiarazioni rimandano sempre **all'elencazione degli aiuti da effettuarsi nel Quadro A**.

La compilazione del Quadro A è pertanto **obbligatoria**, ed in esso deve essere dato conto di ciascun aiuto ottenuto, secondo le seguenti modalità di compilazione:

Se l'aiuto è stato fruito nell'ambito della sezione 3.1, deve essere barrata la relativa casella e **non** deve essere compilato il periodo ammissibile

Esempio



Un contribuente, appartenente a "altri settori", ha usufruito dall'esonero dal versamento del saldo IRAP e rispetta le soglie previste per la sezione 3.1:

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK														
SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020													
	Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività			
			Data inizio			Data fine								
				3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno			
		<input checked="" type="checkbox"/>												



NOTA BENE - solo per alcune tipologie di aiuti, sono disponibili anche i campi "settore" e "codice attività". Tali campi sono a **compilazione facoltativa** e, se compilati, **consentono di non inserire nuovamente tale aiuto nel quadro "aiuti di Stato" di Redditi** (quadro RS):

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK													
SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020												
	Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
			Data inizio			Data fine							
				3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno		
	Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"											5	6

Come già ricordato nella sezione dedicata, se l'aiuto è da imputarsi alla Sezione 3.12, deve essere barrata la relativa casella, ed anche compilato il "periodo ammissibile".

Nel seguito viene analizzato il contenuto del modello, corredato da indicazioni in ordine al reperimento delle relative informazioni.

5.1 DL Rilancio n.34/2020

Nell’ambito delle misure di aiuto previste dal cd. decreto Rilancio, D.L. 34/2020, occorre dare evidenza dei seguenti aiuti:

1 Esonero versamento IRAP ex art. 24 D.L. 34/2020

Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
	1	2	Data inizio			Data fine				
			3 giorno	4 mese	5 anno	6 giorno	7 mese	8 anno		

Da compilare in caso di mancato versamento del **saldo IRAP 2019 e/o del primo acconto IRAP 2020**.

Con riferimento al **saldo IRAP 2019** è possibile reperire l’informazione da:

↳ Sezione Aiuti di Stato della dichiarazione IRAP 2020 riferimento 2019 (codice aiuto 999)

Sez. XVIII Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA										
		Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		999		IR	01	2020	34	24				
Tipo aiuto		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
		12 PF	13 1	14	15 1	16	17 427,00					
		IS201										
DATI DEL PROGETTO												
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP				
18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20	21	22				
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico				
23			24					25				
Tipologia costi			Costi agevolabili				Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
26 20			27 ,00				28	29 427,00				

Se l’informazione è già stata correttamente fornita in sede di IRAP 2020 riferimento 2019, il beneficio dovrebbe anche risultare già iscritto nel RNA (Registro Nazionale aiuti di Stato)

Dettaglio Aiuto

Scarica XML Scarica Excel Torna Indietro

Numero di riferimento della misura di aiuto (CE)	SA.58159	COR	6383579
Identificativo Misura (CAR)	19754	Titolo Progetto	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
Titolo Misura	esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076]	Cup	
Tipo Misura	Regime di aiuti	Descrizione	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
Norma Misura	DL n. 34/2020 - misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020)	Data Concessione	12/11/2021
Identificativo Misura Attuativa	53915	Denominazione Beneficiario	
Titolo Misura Attuativa	Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	C.F. Beneficiario	
Ente Competente	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali	Dimensione Beneficiario	PMI
Base Giuridica Misura Attuativa	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24.	Regione	Piemonte
Autorità Concedente	agenzia delle entrate		

Componenti di Aiuto

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
7629126	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	M.71.1	-	Agevolazione fiscale o esenzione fiscale	€ 427,00	€ 427,00



NOTA BENE - Il Registro Nazionale aiuti di Stato è consultabile all'indirizzo web <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento al **primo acconto IRAP 2020** è possibile reperire l'informazione dalla dichiarazione IRAP 2021 riferimento 2020, verificando quanto indicato al rigo IR25 colonna 2:

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta						3.391,00	
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	5		
			Quote annuali	Residuo					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00	
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00	
	IR25	Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3		1.696,00	3.908,00
	IR26	Importo a debito						,00	
	IR27	Importo a credito						517,00	
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00	
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00		
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						517,00		
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			Codice fiscale consolidante	2			,00	

La medesima informazione può altresì essere reperita nella sezione Aiuti di Stato del medesimo modello IRAP 2021 riferimento anno 2020, codice aiuto 10:

Sez. XVIII Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA											
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
11A	DI	1		1		1.696,00					

Tipo aiuto

DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero civico			
23			24				25			
Tipologia costi		Costi agevolabili	Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante					
26		27	28		29					
20					1.696,00					

2 Contributo a fondo perduto decreto Rilancio ex art. 25 D.L. 34/2020

Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"

1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
---	---	----------	------	------	----------	------	------	---	---

Da compilare in caso di ottenimento del Contributo a Fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.

È possibile reperire l'informazione da:

- ➔ Cassetto Fiscale / Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area contributi a fondo perduto;
- ➔ Quadro RS del Modello Redditi 2021 rif. 2020, codice aiuto 20.



NOTA BENE - Tutti i contributi a fondo perduto gestiti dall'Agenzia delle Entrate possono essere verificati accedendo al cassetto fiscale o nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.



3 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda ex articolo 28 D.L. 34/2020

Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------

- Da compilare in caso di spettanza del credito d'imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 28 del D.L.34/2020
- È possibile reperire l'informazione da:
 - ✓ Quadro RS del Modello Redditi 2021 rif. 2020, codice aiuto 60
 - ✓ L'aiuto deve essere indicato nell'autocertificazione anche se il credito d'imposta è stato oggetto di cessione a terzi.



NOTA BENE - il credito d'imposta "botteghe e negozi" di cui al D.L. 18/2020 "Cura Italia" **non è misura che era stata assunta nell'ambito del TF e pertanto non deve essere indicato in alcuna parte della comunicazione aiuti Covid-19**

4 Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020

Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------

- ➔ Da compilare in caso di spettanza del credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020
- ➔ È possibile reperire l'informazione da:
 - ✓ Quadro RS del Modello Redditi 2021 rif. 2020, codice aiuto 63.



NOTA BENE: da non confondersi con il credito d'imposta "sanificazione" di cui all'articolo 125 del D.L. 34/2020 che non è misura che era stata assunta nell'ambito del TF e pertanto non deve essere indicato in alcuna parte della comunicazione aiuti Covid-19

5.2 DL Agosto n.104/2020

1 Esenzione versamento seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, ex articolo 78 comma 1 D.L. 104/2020

Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE							
		Data inizio			Data fine				
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno



NOTA BENE - è richiesta anche la compilazione del Quadro C

2 Esenzione versamento IMU 2021 settore turismo e spettacolo, ex articolo 78 comma 3 D.L. 104/2020

Articolo 78, comma 3 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------



NOTA BENE - è richiesta anche la compilazione del Quadro C

5.3 DL Ristori n.137/2020

Nell'ambito delle misure di aiuto previste dai decreti Ristori, accorpati in sede di conversione in legge 176/2020, occorre dare evidenza dei seguenti aiuti:

1 Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"

Si tratta dei contributi a fondo perduto che sono stati erogati in automatico, in proporzione all'ammontare del contributo ottenuto con il contributo Rilancio, in ragione delle misure restrittive nuovamente introdotte nell'autunno 2020.

Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"											
Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

L'informazione può essere reperita consultando gli esiti presenti nel Cassetto Fiscale o in area Fatture e Corrispettivi, alla voce "Ristori e Ristori bis", **sottovoce "Erogazione automatica"**.



Esito del contributo Decreto Ristori e Ristori bis →

- [Rif. Istanza Decreto Rilancio 200618123433338880000011 - Erogazione automatica](#)
- [Rif. Istanza Decreto Rilancio 200618123433338880000011 - Erogazione automatica maggiorazione zone arancioni e rosse](#)
- [Rif. Istanza Decreto Rilancio 200618123433338880000011 - Erogazione automatica maggiorazione zone rosse](#)
- [Rif. Istanza Decreto Rilancio 200618123433338880000011 - Erogazione automatica Decreto Natale](#)

Consultazione esito

In questa sezione puoi consultare l'esito di elaborazione delle richieste inviate tramite tutti i canali a disposizione (via web e mediante flussi massivi dall'intermediario).

Se il quadro aiuti di Stato del Modello Redditi 2021 rif. 2020 è stato correttamente compilato, il contributo è identificato con **codice aiuto 23**.

2 Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"

Si tratta dell'ulteriore contributo a fondo perduto che era stato riconosciuto in automatico a favore dei soggetti maggiormente danneggiati dalle restrizioni a seguito dell'introduzione delle zone arancioni e rosse.

Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"											
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

L'informazione può essere reperita:

- ↳ Consultando gli esiti presenti nel Cassetto Fiscale o in area Fatture e Corrispettivi, alla voce "Ristori e Ristori bis", sottovoce **Erogazione automatica maggiorazione zone rosse e Erogazione automatica maggiorazione zone arancioni e rosse**. Si noti che in questo caso negli esiti occorre consultare due

aree, poiché alcuni codici ATECO hanno ottenuto il contributo ed un ulteriore implemento dello stesso, in due tranches.

- Se il quadro aiuti di Stato del Modello Redditi 2021 rif. 2020 è stato correttamente compilato, il contributo è identificato con **codice aiuto 27**.

3 Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"

Si tratta dell'ulteriore contributo a fondo perduto che era stato riconosciuto in automatico, in seconda battuta, a favore di ulteriori soggetti danneggiati dalle misure restrittive. In particolare, la misura era rivolta agli intermediari del commercio.

Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"

1

2

3

giorno

mese

anno

4

giorno

mese

anno

5

6

L'informazione può essere reperita:

- ✓ Consultando gli esiti presenti nel Cassetto Fiscale o in area Fatture e Corrispettivi, alla voce "Ristori e Ristori bis", sottovoce **Erogazione automatica**
- ✓ Se il quadro aiuti di Stato del Modello Redditi 2021 rif. 2020 è stato correttamente compilato, il contributo è identificato con **codice aiuto 20** (per questa estensione del contributo Ristori, in sede di Redditi, non era stata adottata una codifica specifica).



OSSERVA - l'indicazione dei contributi a fondo perduto dei decreti Ristori viene richiesta **distintamente per norma**. Di conseguenza è necessario verificare attentamente non solo la presenza dei contributi, ma anche la norma in ragione della quale tali contributi sono stati concessi.

4 e 5

Crediti per locazioni mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020

A seguire, viene richiesto di evidenziare **distintamente** se si è goduto di aiuti Covid-19 relativi a:

- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 8 D.L. 137/2020, ovvero la riproposizione, per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** del credito d'imposta locazioni a favore dei codici Ateco indicati all'allegato 1 al D.L. 137/2020, ovvero a favore di quelle attività che sono state considerate danneggiate dalle nuove misure restrittive, su tutto il territorio nazionale, quali, ad esempio, alberghi e ristoranti.

Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------

- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate alle nuove misure restrittive, ex articolo 8-bis D.L. 137. Si tratta della riproposizione, per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** del credito d'imposta locazioni a favore delle attività (identificate tramite codice ATECO) indicate nell'allegato 2 al D.L. 137/2020, nonché quelle identificate da codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 Tali attività potevano beneficiare nuovamente del credito di imposta **solo se ubicate nelle cd. "zone rosse"**

Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------



NOTA BENE - i crediti imposta per locazioni, originariamente introdotti dal decreto Rilancio, devono essere distintamente indicati nella autodichiarazione degli Aiuti Covid-19, **prestando attenzione a riferirsi alla corretta norma in forza della quale sono stati goduti**. Il caso del D.L. 137/2020 è, in tal senso, eclatante: il credito d'imposta concesso con i decreti Ristori riguarda, sia per quanto riguarda l'articolo 8 che per quanto riguarda l'articolo 8bis, i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ma sono previsti due distinti righi, in ragione della norma istitutiva dell'agevolazione.

6 e 7

Cancellazione della seconda rata IMU 2020

Anche con riferimento alla cancellazione della seconda rata IMU 2020 sono previsti distinti righe in ragione della norma che ha introdotto il beneficio:

- **Articolo 9:** "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1", a favore delle attività identificate dai codici ATECO (allegato 1) che sono state individuate come quelle danneggiate dalle misure restrittive su tutto il territorio nazionale:

Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------

- **Articolo 9-bis** "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2", prevista a favore dei soli contribuenti con attività in **area rossa**.

Articolo 9-bis "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"

1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno
---	---	----------	------	------	----------	------	------



ATTENZIONE! In entrambi i casi, trattandosi di benefici che si riferiscono all'IMU, è necessario compilare anche il quadro C, indicando il codice catastale di ubicazione degli immobili per i quali si è usufruito dell'agevolazione, ed il numero degli immobili per i quali non è stato versato il saldo IMU 2020 in ragione degli articoli 9 o 9-bis del D.L. 137/2020.

8 Contributo a fondo perduto ristorazione

Per terminare la disamina dei benefici concessi dai decreti Ristori (D.L. 137/2020) è richiesto di indicare se si sia beneficiato del "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione":

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021

Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
	1	2	Data inizio			Data fine				
			3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		



NOTA BENE - Si tratta del contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico dall'Agenzia delle Entrate, nella misura del 100% del CFP Rilancio, a favore delle attività di ristorazione, costrette alla chiusura pochi giorni prima delle festività natalizie del 2020.

L'informazione può essere reperita:

- ↳ Consultando il cassetto fiscale o Fatture e Corrispettivi, esiti Contributi a fondo Perduto, alla voce esito del contributo Decreto Ristori e Ristori bis, **sottovoce Ergazione automatica Decreto Natale;**
- ↳ Se il quadro aiuti di Stato del Modello Redditi 2021 rif. 2020 è stato correttamente compilato, il contributo è identificato con **codice aiuto 28.**

5.4 Legge di Bilancio 2021 n.178/2020

Per quanto riguarda gli aiuti concessi con la legge di bilancio 2021, occorre indicare:

- 1 L'esenzione esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, ex articolo 1, comma 599**

Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
		Data inizio			Data fine				
1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno		



ATTENZIONE! Trattandosi di aiuto che si riferisce all'IMU, è necessario compilare anche il quadro C, indicando il codice catastale di ubicazione degli immobili per i quali si è usufruito dell'agevolazione, ed il numero degli immobili per i quali non è stata versata la prima rata IMU 2021.

2 Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico, ex articolo 1 comma 602

Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------	---	---

5.5 DL Sostegni n.41/2021

Nell'ambito delle misure di aiuto previste dal cd. decreto Sostegni, D.L. 41/2021, occorre dare evidenza dei seguenti aiuti:

1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, ex art. 1 D.L. 41/2021.

Si tratta del contributo a fondo perduto che veniva riconosciuto in ragione del calo, nell'anno 2020, del fatturato medio mensile di almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019.

Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività	
			Data inizio			Data fine					
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

L'informazione può essere recuperata dal Cassetto Fiscale, o piattaforma Fatture e Corrispettivi, esiti contributo a fondo perduto, alla voce "Esito del contributo Decreto Sostegni".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.

2 Contributo a fondo perduto previsto a favore delle start-up

Si tratta del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1-ter del D.L. 41/2021

Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"

1

5

6

L'informazione può essere recuperata dal Cassetto Fiscale, o piattaforma Fatture e Corrispettivi, esiti contributo a fondo perduto, alla voce "Esito del contributo Decreto Sostegni Start-Up".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.



OSSERVA - il contributo start-up poteva essere richiesto esclusivamente facendo riferimento alla Sezione 3.1, per tale ragione la casella 3.12 e i campi "periodo ammissibile" non sono presenti.

3 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione: definizione agevolata degli avvisi bonari

La misura prevede, a favore dei soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente, la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020 (cfr. Provvedimento AdE 275852/2021).

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare:

per il periodo d'imposta 2017	→	la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
per il periodo d'imposta 2018	→	la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità, e si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.



Con **Provvedimento Prot. n. 345838 del 3 dicembre 2021** l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

una prima Dichiarazione	→	Entro il 30 giugno 2022
una seconda Dichiarazione	→	oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

Con la compilazione del rigo dedicato all’articolo 5 del D.L. 41/2021 il contribuente rilascia la richiesta autodichiarazione relativa alla definizione degli avvisi bonari.

Articolo 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------	---	---

4 L’“Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI” ex art. 6 c. 5 D.L. 41/2021

Articolo 6, comma 5 “Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI”

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------

5 L’“Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni, ex art. 6-sexies D.L. 41/2021

Articolo 6-sexies “Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)

1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno
---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------



NOTA BENE - trattandosi di beneficio IMU è necessario compilare anche il quadro C

5.7 DL Sostegni bis n. 73/2021

Con riferimento al decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021 devono essere indicati i seguenti aiuti:

1 Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4.

Si tratta del contributo che veniva riconosciuto in automatico a favore dei soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto decreto Sostegni, per pari ammontare.

Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"	Sez.	Sez.	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività		
	3.1	3.12	Data inizio			Data fine					5	6
	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

L'informazione può essere reperita negli esiti CFP, alla voce "Esito del contributo automatico Decreto Sostegni".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.

2 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali", Articolo 1, commi 5 – 15 D.L. 41/2021

Si tratta del contributo riconosciuto ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per i soggetti ai quali era stato erogato il contributo Sostegni bis automatico, l'importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell'istanza è stato determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell'importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

L'informazione può essere reperita negli esiti CFP, alla voce "Esito del contributo Decreto Sostegni bis stagionali".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.

3 Contributo a fondo perduto perequativo ex articolo 1, commi 16 – 27.

Si tratta del contributo riconosciuto a fronte del calo del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019, in misura almeno pari al 30%, al netto dei contributi già riconosciuti in precedenza.

Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"			1	2	3	4	5	6
--	--	--	---	---	---	---	---	---

Il contributo era ottenibile solo nell'ambito della sezione 3.1, per tale ragione non sono presenti la casella 3.12 e il periodo ammissibile.

L'informazione può essere reperita negli esiti CFP, alla voce "Esito del contributo Decreto Sostegni bis perequativo".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.

4 "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro" ex articolo 1, comma 30-bis

Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"			1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
--	--	--	---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------	---	---

L'informazione può essere reperita negli esiti CFP, alla voce "Esito del contributo Decreto Sostegni e Sostegni bis".



NOTA BENE - se vengono compilate (facoltativamente) le colonne 5 e 6, ovvero settore e codice attività, il CFP potrà non essere più indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022.

5 Estensione del credito d'imposta per canoni di locazione, ex art. 4 commi 1 e 2 D.L. 73/2021:

Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"			1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6
--	--	--	---	---	---	--------	------	------	---	--------	------	------	---	---

Si tratta della riproposizione del credito locazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021, condizionata ad un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.

5 Estensione del credito d'imposta per canoni di locazione, ex art. 4 comma 2-bis D.L. 73/2021

Si tratta della riproposizione del credito locazioni per i mesi da gennaio a maggio 2021, condizionata ad un ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, a favore delle attività di commercio al dettaglio con ricavi **superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo di imposta antecedente.

Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"											
1	2	3	giorno	mese	anno	4	giorno	mese	anno	5	6

5.8 Altri aiuti

Il quadro A, oltre all'elencazione analitica di determinati aiuti, come esaminato in precedenza, prevede anche una Sezione II, che prevede l'indicazione di eventuali altri aiuti compresi nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF (in questo caso senza richiesta del periodo ammissibile).

SEZIONE II	ALTRI AIUTI		Sez. 3.1	Sez. 3.12
	Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)			

Si tratta di una voce residuale, da compilare nel caso in cui si siano ottenuti aiuti **di tipo diverso da quelli già elencati**.

Non è evidentemente possibile fornire una elencazione esaustiva, poiché moltissimi sono gli aiuti che sono stati concessi nell'ambito delle sezioni 3.1 e/o 3.12 del TF. Al fine di agevolare la compilazione si ricorda che:

- ✘ **NON COSTITUISCONO AIUTO DI STATO COVID-19, E QUINDI NON DEVONO ESSERE INDICATI:**
 - ✘ Il credito d'imposta botteghe e negozi
 - ✘ Il credito d'imposta sanificazione
 - ✘ Le indennità 600 euro INPS
 - ✘ Le indennità percepite dalle casse professionali
- ✔ **DEVONO INVECE ESSERE INDICATI, CON BARRATURA DELLA CASELLA ALTRI AIUTI, I SEGUENTI (l'elencazione non è esaustiva):**
 - ✔ Contributi covid regionali e comunali (ad esempio, il bonus Piemonte)
 - ✔ Esonero «anno bianco contributivo»
 - ✔ Il ristoro agenzie di viaggio e tour operator (contributo MIBACT)
 - ✔ **I finanziamenti garantiti al 100%** ottenuti in forza del **decreto Liquidità**, D.L. 23 del 8 aprile 2020

- ✓ I finanziamenti **non totalmente garantiti** normalmente sono iscritti alla sezione 3.2, e pertanto non devono essere indicati; tuttavia, talora una quota di interessi viene iscritta alla sezione 3.1, e pertanto deve essere considerata.

Al fine di agevolare la compilazione si raccomanda di consultare il Registro Nazionale Aiuti per verificare, per ciascuna voce esposta, a quale Sezione del TF l'aiuto è stato imputato. Devono essere comunicati **solo** gli aiuti iscritti alla Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.



RICORDA! CONSULTAZIONE REGISTRO NAZIONALE AIUTI: [RNA Trasparenza Aiuti](https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx)
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Esempio RNA Bonus Piemonte

Componenti di Aiuto

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
7423734	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		-	Sovvenzione/Contributo in conto interessi	€ 1.500,00	€ 1.500,00

Esempio RNA contributo agenzie di viaggio Mibact

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
4606655	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		-	Altro: contributo a fondo perduto (Categoria: Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)))	€ 9.868,99	€ 9.868,99

Esempio RNA finanziamento garantito al 100%

Componenti di Aiuto

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
3414378	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		-	Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))	€ 13.000,00	€ 13.000,00

Esempio RNA finanziamento garantito parzialmente

Componenti di Aiuto

Identificativo componente	Tipo procedimento	Regolamento/Comunicazione	Obiettivo	Settore di attività	Soggetto Intermediario *	Strumento di aiuto	Importo Nominale	Elemento di aiuto
4339839	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		-	Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))	€ 449,27	€ 449,27
4339838	Notifica	TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche	Rimedio a un grave turbamento dell'economia		-	Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10))	€ 100.000,00	€ 100.000,00



ATTENZIONE! - Ai fini delle verifiche delle soglie occorre tenere in considerazione anche gli ammontari di tutti gli aiuti iscritti alla voce "Altri Aiuti".

6. Superamento soglie – autodichiarazione

Le soglie massime di aiuto che sono state concesse dal TF sono decisamente ampie; tuttavia, non è da escludersi il caso in cui l'ammontare massimo di aiuti fruiti sia stato "sfondato". In questo caso, in sede di autocertificazione è necessario dichiarare l'avvenuto superamento delle soglie e compilare il quadro dedicato alla restituzione degli aiuti eccedenti.

Nel caso in cui l'ammontare di aiuti ottenuti dal soggetto che sta rendendo autodichiarazione – determinato tenendo conto anche di tutti gli aiuti eventualmente ottenuti dagli altri appartenenti alla medesima impresa unica – superi le soglie stabilite in sede europea, nella compilazione dell'autodichiarazione è necessario evidenziare tale superamento:

Nel caso di Sezione 3.1, verrà barrata la casella A) 2, oppure la casella B) 2 (oppure entrambe) a seconda che lo "sfondamento sia avvenuto" con riferimento al periodo:

- 01/03/2020 – 27/01/2021 (lettera A)

- 28/01/2021 – 30/06/2022 (lettera B)

DICHIARA

A) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Allo stesso modo, nel caso di Sezione 3.12, verrà barrata la casella B) 2, oppure la casella C) 2 (oppure entrambe) a seconda che lo "sfondamento sia avvenuto" con riferimento al periodo:

- 13/10/2020 – 27/01/2021 (lettera B)
- 28/01/2021 – 30/06/2022 (lettera C)

B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

² che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".



ATTENZIONE! L'importo di aiuto ottenuto in esubero rispetto alla propria soglia di riferimento deve essere riportato nella successiva sezione "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework", la cui compilazione si rende necessaria, appunto, solo nel caso in cui i "tetti massimi di aiuto" siano stati sfondati.

6.1 Quadro Superamento limiti Sezione 3.1

Le istruzioni di compilazione precisano che l'importo eccedente i massimali, da riportare riquadro dedicato al superamento, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello").

Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

**SUPERAMENTO
LIMITI SEZIONI
3.1 E 3.12
DEL TEMPORARY
FRAMEWORK**

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021
1	2	3	4	5	6
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. 3.12 post 27/01/2021			Totale da riversare		
7	8				
,00	,00				

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021			
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00
Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare	
7	8		
,00	,00		

Per la compilazione occorre seguire le seguenti regole:

colonna 1	si compila solo in presenza di impresa unica , indicando l'ammontare degli aiuti eccedenti i limiti riferibili all'impresa unica nel suo insieme
colonna 2	indicare l'ammontare degli aiuti eccedenti riferibili al soggetto che predispone l'autodichiarazione
colonna 3	Interessi dovuti

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi, occorre considerare che:

- Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
- Quanto alla decorrenza, bisogna considerare la data di decorrenza dell'aiuto, come specificata nella tabella acclusa alle istruzioni, di seguito riportata:

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021				
NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	14	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
	Art. 4, comma 2-bis	17	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	29	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

Particolarmente complessa risulta essere la determinazione del tasso di interesse, poiché il regolamento UE citato in merito prevede, all'articolo 9, "Metodo di fissazione dei tassi di interesse":



1. *Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile. Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.*
2. *Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15 % dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero. Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.*
3. *Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme.*
4. *In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.*

colonna 4	totale delle somme in esubero e degli interessi.
------------------	--



ATTENZIONE! Se il beneficiario degli aiuti ha superato le soglie della sezione 3.1, ma ha diritto ad accedere anche alla Sezione 3.12, è possibile evidenziare la quota parte di aiuti che intende imputare a quest'ultima. In tal caso occorre compilare anche l'autocertificazione relativa alla sezione 3.12 e tenere conto nel computo delle soglie della sezione 3.12 anche di queste quote imputate con provenienza dalla sezione 3.1; come meglio approfondito nel seguito, in questo caso occorre compilare anche il Quadro D.

colonna 8	importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali (ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale), pari alla somma degli importi in esubero, più interessi, meno l'eventuale quota "dirottata" sulla sezione 3.12, nel caso in cui sia possibile accedervi e vi sia capienza. In presenza di eccedenza è necessario compilare anche il Quadro D .
------------------	---

7. Quadro D - Aiuti allocati nelle sez. 3.1 e sez. 3.12 e aiuti da riversare



ATTENZIONE! Degli importi da restituire (o scalare dagli aiuti successivi) occorre fornire un dettaglio, con riferimento alla singola misura agevolativa, nel quadro D, indicando nelle colonne 6 e 7 l'importo dell'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

QUADRO D - AIUTI ALLOCATI NELLE SEZ. 3.1 E SEZ. 3.12 E AIUTI DA RIVERSARE

	Codice aiuto	Importo totale Sez. 3.1	Importo (REDDITI/IRAP 2021)	Importo totale Sez. 3.12	Importo (REDDITI/IRAP 2021)
D1	1	2	3	4	5
		,00 (di cui	,00)	,00 (di cui	,00)
	Importo dell'aiuto da riversare	6	Interessi da recupero	7	
	,00		,00		



NOTA BENE! Se gli aiuti sono già stati restituiti in precedenza (ad esempio a seguito di restituzione di una parte di contributo a fondo perduto dovuta ad errori di calcolo), in sede di autodichiarazione la parte già restituita non deve essere considerata, né ai fini della compilazione.

- **Pertanto, se l'aiuto è stato del tutto restituito, non dovrà essere indicato nel Quadro A, né considerato ai fini delle soglie.**
- **Se, invece, l'aiuto è stato restituito solo in parte, dovrà essere indicato nel quadro A e conteggiato, ai fini delle soglie, per il solo ammontare non restituito.**

7.1 Quadro D – Il caso dell'aiuto "suddiviso" tra sezione 3.1 e sezione 3.12

I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.



RICORDA! è possibile allocare la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, se è possibile accedervi, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

In tal caso, occorre:

- barrare entrambe le caselle "Sez. 3.1" e "Sez. 3.12" del quadro A;

- compilare la colonna 1 del quadro D indicando il codice dell'aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni del Temporary Framework desunto dalla tabella Aiuti;
- compilare i campi 2 e 4 del quadro D indicando, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;
- **compilare i campi 3 e 5 del quadro D, indicando anche la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.**


8. Schema di sintesi

Ricapitolando, la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2022, al fine di **attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.**


Al fine di procedere ad una corretta compilazione occorre innanzi tutto verificare la presenza di una eventuale impresa unica; successivamente occorre verificare in forza di quale sezione del TF gli aiuti sono stati usufruiti, al fine della scelta della corretta autocertificazione da compilare ed anche ai fini della corretta compilazione del quadro A.

Infine, occorre verificare se è necessario compilare il Quadro B, dovuto solo in caso di impresa unica, e/o il quadro C, dovuto solo in caso di aiuti in ambito IMU; infine, il quadro D, da utilizzarsi per evidenziare per quali aiuti ci si è avvalsi sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12, e per fornire il dettaglio degli aiuti ottenuti in esubero, in caso di superamento delle soglie.

Di seguito si propone uno schematico riepilogo degli aspetti da considerare, e due esempi pratici, in assenza di impresa unica ed in presenza di impresa unica; in entrambi i casi, ci si riferirà alla casistica più comune in assoluto, che vede le soglie di aiuto rispettate e gli aiuti ottenuti nell'ambito della Sezione 3.1.




Compilazione Autocertificazione



RICORDA! Solo se le soglie sono state superate, compilare anche quadro Superamento Limiti e Quadro D.

Compilazione Quadro A



In caso di aiuti IMU

Compilare quadro C

Ubicazione degli immobili che hanno goduto del beneficio

Numero immobili che hanno goduto del beneficio

La dichiarazione IMU resta dovuta

Superamento dei limiti

Compilare quadro Superamento limiti, distintamente per sezione

Specificare in quadro D ammontare esubero distintamente per aiuto e sezione

Se un aiuto è stato imputato parte in sez. 3.1 e parte in 3.2 esplicitare la suddivisione nel quadro D

Definizione agevolata dopo il 30 giugno 2022

Se la casella art.5 DL 41/2021 non è già stata barrata nella comunicazione inviata entro il 30.06.2022

Barrare nel frontespizio la casella definizione agevolata

Riportare nel quadro A solo art.5 DL 41/2021

Non compilare nuovamente quadri B e C se presenti nella comunicazione originaria

Nella determinazione delle soglie tenere conto di tutti gli aiuti (per impresa unica)

9. Esempi di compilazione

Il soggetto che predispone la comunicazione:

- ↳ non fa parte di un'impresa unica
- ↳ ha goduto dei seguenti aiuti di Stato Covid-19:
 - ✓ esonero versamento saldo IRAP 2019 per euro 4.000;
 - ✓ contributo a fondo perduto Decreto Rilancio euro 15.000;
 - ✓ cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 D.L. 137/2020, per un immobile ubicato a Torino, euro 2.000;
 - ✓ definizione avvisi bonari euro 7.000;
 - ✓ contributo a fondo perduto perequativo, euro 6.000;
 - ✓ finanziamento garantito 100% euro 25.000.

Considerazioni:

- ↳ Gli aiuti fruiti rientrano abbondantemente nelle soglie previste per la Sezione 3.1, di conseguenza l'autodichiarazione relativa alla sezione 3.12 non deve essere resa
- ↳ Posto che sono stati fruiti aiuti IMU, deve essere compilato il quadro C
- ↳ I quadri relativi al superamento dei limiti (Superamento e quadro D non devono essere compilati)
- ↳ Si ipotizza che il contribuente non voglia avvalersi della facoltà di indicare settore e codice ATECO; pertanto, gli aiuti dovranno essere riportati anche nel quadro RS di Redditi.
- ↳ Posto che la definizione degli avvisi bonari è già contenuta nella autodichiarazione da presentare entro il 30 giugno, se dopo tale data vengono effettuate ulteriori definizioni non sarà più necessario presentare autodichiarazione.
- ↳ Posto che la definizione degli avvisi bonari è resa entro il 30 giugno, la casella "definizione agevolata" posta nel frontespizio non deve essere barrata

Compilazione del modello

→ Autodichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000
(da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

→ Quadro A - Esonero IRAP e CFP Rilancio:

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 giorno	mes	anno	4 giorno	mes	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 giorno	mes	anno	4 giorno	mes	anno	5	6

→ Quadro A: cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 D.L. 137/2020:

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, commi 1-10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"										
Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"										
Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"										
Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"										
Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"										
Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	X									

→ Quadro A: definizione avvisi bonari

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"										
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"										
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	X									

→ Quadro A: contributo a fondo perduto perequativo

DECRETO LEGGE 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 106/2021

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività
			Data inizio			Data fine				
	1	2	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno	5	6
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"										
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"										
Articolo 1, commi 16 - 27 "Contributo a fondo perduto perequativo"	X									

→ Quadro A: finanziamento garantito 100% MISE

SEZIONE II	ALTRI AIUTI	Sez. 3.1	Sez. 3.12
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)		X	

→ Quadro C per aiuto IMU

QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune	Numero immobili
	1	2
C1	L219	1

Ipotizziamo ora la **medesima situazione**, ma la presenza di una impresa unica con un altro soggetto, avente codice fiscale "xxxxx".

- Per verificare il rispetto delle soglie, occorre conoscere anche tutti gli aiuti usufruiti dal soggetto "xxxxx" e considerarli in sommatoria con quelli del soggetto che sta rendendo autodichiarazione
- Ipotizzando che il cumulo degli aiuti non comporti il superamento delle soglie, e che non si sia dovuto fare ricorso alla Sezione 3.12, in sede di compilazione del modello di autodichiarazione:

1) Occorre evidenziare la presenza dell'impresa unica nella compilazione dell'autodichiarazione

F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA

2) Occorre indicare il codice fiscale dei componenti dell'impresa unica nel quadro B

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

Codice fiscale	
B1	XXXXXXXXXX

La compilazione del quadro A e del quadro C, invece, resterà del tutto identica all'esempio già proposto, posto che occorre dare conto dei soli aiuti ricevuti dal soggetto che rilascia autocertificazione.